

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4474

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCALIA, CARRA, IMPERIALE, FORNALE, SINESIO, MAROTTA VINCENZO**

*Presentata il 16 ottobre 1967*

Revisione dei ruoli organici dei servizi delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, con il quale sono stati determinati i ruoli organici del Ministero del turismo e spettacolo nonché dei servizi informazioni e proprietà letteraria della Presidenza del Consiglio dei ministri, non ha tenuto sufficientemente conto delle esigenze di quest'ultimi servizi dimodoché si è creata presso gli stessi una paradossale situazione di carenza tanto da indurre l'Amministrazione a ricorrere all'opera di personale estraneo.

Mentre il Ministero del turismo e dello spettacolo ha trovato adeguata sistemazione col citato decreto del Presidente della Repubblica, i servizi informazioni e proprietà letteraria, con un ruolo di appena 169 unità — cifra comprensiva del personale di tutte le carriere — hanno affrontato le varie e vaste competenze superando difficoltà immense e senza riuscire peraltro a raggiungere quel grado di efficienza operativa richiesta per compiti sì delicati per uno Stato moderno.

Il personale si trova in uno stato di pesante disagio con mansioni sempre più complesse e delicate, e senza alcuna possibilità di progredire adeguatamente in carriera.

L'Amministrazione, data l'insufficienza dei ruoli, è stata costretta ad avvalersi dell'opera di personale estraneo assunto in tempi

remoti con funzioni di saltuaria collaborazione e regolamentate successivamente dalla legge 23 giugno 1961, n. 520, modificata con legge 20 dicembre 1965, n. 1435.

Il numero delle unità che presta la propria opera con contratto stipulato ai sensi della legge citata è di complessive 240 unità a cui debbono aggiungersi 48 unità a prestazione saltuaria (susceptibili di essere aumentate a 60) e 23 incaricati (articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3), in complesso, quindi, attualmente 311 unità lavorano in una Amministrazione con uno striminzito ruolo organico di appena 169 unità.

Tale stato di cose rende quanto mai urgente la necessità di allargare i ruoli organici in modo da poter sistemare razionalmente gli Uffici con attribuzione di responsabilità a copertura di funzioni.

Le competenze dei servizi si sono sempre più dilatate man mano che le strutture della nostra società si sono modificate a causa della continua evoluzione politica, sociale ed economica. Ora, mentre si assiste da una parte ad un costante incremento di compiti, si registra dall'altra un ruolo organico concepito in altri tempi senza tenere conto delle esigenze dei servizi e della necessità che gli stessi siano pienamente efficienti. Le competenze di det-

ti servizi sono molte e di particolare importanza. Si registrano, infatti, azioni amministrative a favore della cultura affinché vasti settori, intellettualmente più evoluti, partecipino allo sviluppo democratico della Nazione. Gli adempimenti in tale settore sono numerosi e complessi.

Nel settore delle informazioni i compiti sono ancora più delicati in quanto rivolti ad una azione costante e tempestiva di documentazione in modo da assicurare al Governo strumenti adatti per mantenere rapporti sempre più stretti con i cittadini, per soddisfare le esigenze di conoscenza sempre più vive nella pubblica opinione.

È da rilevare, inoltre, che la presenza di tanto personale con rapporto contrattuale a termine risulta in palese contrasto con la necessità di eliminare tutte le situazioni anomale esistenti nella Pubblica amministrazione. È assurdo persistere nella tendenza a servirsi di persone estranee per le esigenze di servizi pubblici essenziali e ci conforti in questa asserzione la constatazione che di tali persone v'è, nel caso, necessità. Se v'è tale necessità, nulla dovrebbe opporsi ad un ampliamento dei ruoli organici nella misura che risulta dalla tabella allegata al disegno di legge del quale si relaziona e che mira, a dare maggiore respiro ai servizi e ad eliminare nel contempo l'anomalia che la presenza di tanto personale non di ruolo ha creato.

Non dovrebbero esistere remore di natura finanziaria in quanto i posti in organico che si chiedono non sono superiori al numero delle unità presenti nei servizi con rapporti contrattuali a termine e che già percepiscono

compensi mensili in misura anche maggiore alla retribuzione iniziale delle varie carriere di ruolo organico.

Con l'approvazione di questa legge, onorevoli colleghi, si raggiungono due finalità essenziali e ciò senza sacrifici finanziari rilevanti: si mettono i servizi nella possibilità di assolvere in modo efficiente delicatissimi compiti istituzionali e si elimina una situazione strana e paradossale creata con il ricorso, nella misura già vista, a personale estraneo all'Amministrazione per esigenze di servizio.

Una tale situazione è stata del resto stigmatizzata dai colleghi della Commissione affari costituzionali ed il Governo stesso si era già impegnato a sanarla.

Con la legge che si sottopone alla vostra approvazione la situazione viene quindi sanata in quanto i posti di ruolo sono attribuiti, in sede di prima applicazione della legge, al personale non di ruolo che presta la propria opera per i servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Solo in caso di vacanza di posti, dopo tale operazione, l'Amministrazione ricorrerà a pubblici concorsi. Una tale vacanza non è comunque prevista e si verificherebbe solamente in caso di rinuncia da parte di qualche unità di personale non di ruolo.

Si rende necessario infine dichiarare non ulteriormente applicabili ai servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica le norme della nota legge n. 520 e successive modificazioni e ciò in quanto si deve evitare il ricrearsi di situazioni abnormi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Le dotazioni organiche del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica di cui alla Tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, sono sostituite da quelle di cui alla Tabella A della presente legge.

## ART. 2.

Gli impiegati assunti in base all'articolo 1 della legge 23 giugno 1961, n. 520, in servizio al 1° luglio 1967, nei limiti del contingente previsto per i servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 3 della legge 20 dicembre 1965, n. 1435, sono collocati nei ruoli al compimento di un triennio di servizio prestato ai sensi della sopra citata legge. Il personale predetto è inquadrato nella qualifica iniziale di ciascuna carriera e dopo l'ultimo impiegato già in ruolo con l'osservanza delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alle varie carriere. Si prescinde dai limiti di età e, limitatamente alla carriera esecutiva, dal possesso del titolo di studio.

La maggiore anzianità eventualmente posseduta dal personale inquadrato ai sensi del presente articolo è commisurata agli impiegati che lo precedono nel ruolo.

I trattamenti economici eventualmente eccedenti le retribuzioni corrispondenti alle qualifiche di inquadramento verranno corrisposti a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione di aumenti periodici di stipendio per anzianità e per promozioni.

Agli inquadramenti di cui al precedente comma sarà provveduto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 3.

I dipendenti di ruolo che ne facciano domanda beneficieranno, fino al 31 dicembre 1974, per l'avanzamento di carriera, di una riduzione pari alla metà — e comunque non superiore ad un massimo di trenta mesi — dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti di-

sposizioni per le promozioni nelle singole carriere.

Il beneficio di cui al presente articolo non può essere attribuito più di una volta.

ART. 4.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la facoltà concessa ai servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri di assumere personale a contratto a termine e a prestazione saltuaria ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520 e successiva modificazione.

ART. 5.

Nella prima attuazione della presente legge, effettuati gli inquadramenti di cui al precedente articolo 2, i posti risultanti disponibili nelle varie carriere saranno messi a concorso e riservati al personale di ruolo o che presti servizio ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520.

ART. 6.

I periodi di servizio prestati ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, sono riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza secondo le norme delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 7.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte per l'esercizio finanziario 1967 con gli stanziamenti previsti dai capitoli 2501 e 2507 del Bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per l'eventuale eccedenza dai capitoli 2545 e 2546.

TABELLA A

QUADRO ORGANICO DEL PERSONALE

Ex COEFFICIENTE	QUALIFICA	Numero dei posti
<b>CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO</b>		
<i>Ruolo amministrativo.</i>		
900	Direttore generale . . . . .	1
670	Ispettori generali . . . . .	3
500	Direttori di divisione . . . . .	19
402	Direttori di sezione . . . . .	38
325	Consiglieri di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	63
271	Consiglieri di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	
229	Consiglieri di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	
		124
<b>CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO</b>		
<i>Ruolo di segreteria.</i>		
500	Segretario capo . . . . .	6
402	Segretario principale . . . . .	19
325	Primo segretario . . . . .	22
271	Segretario . . . . .	50
229	Segretario aggiunto . . . . .	
202	Vice segretario . . . . .	
		97
<b>CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO</b>		
<i>Ruolo d'ordine.</i>		
325	Archivista superiore . . . . .	5
271	Archivista capo . . . . .	21
229	Primo archivista . . . . .	39
202	Archivista . . . . .	117
180	Applicato . . . . .	
157	Applicato aggiunto . . . . .	
		182
<b>RUOLO DEI SERVIZI SUSSIDIARI</b>		
(ad esaurimento)		
325	Commissario tecnico . . . . .	2
271	Aiutante tecnico capo . . . . .	1
		3
<b>CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO</b>		
180	Commesso capo . . . . .	2
173	Commesso . . . . .	5
159	Usciere capo . . . . .	18
151	Usciere . . . . .	
142	Inserviente . . . . .	
		25